

Codice A1513B

D.D. 23 maggio 2019, n. 708

Rettifica errore materiale D.D. 372 del 9/4/2019

Premesso che

l'art. 1 bis del decreto legislativo 28.9.2012 n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4.11.2010 n. 183, disponeva che i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31.1.2.2013 assumessero alla data del 1.1.2014 la personalità giuridica di diritto privato disciplinata dalle norme del titolo II del libro primo del C.C. e fossero iscritti di diritto nei registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale;

Considerato che

La Croce Rossa Italiana, con lettera prot .n. 25074 del 7.7.2018, ha rivolto una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla qualificazione dell'Associazione e dei Comitati CRI come Organizzazioni di Volontariato chiedendo la loro iscrizione nel RUNTS traesse effetto direttamente dalla legge speciale che disciplina l'Associazione;

Visti

Il parere espresso in merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 14899 del 13.12.2018, con il quale si evidenziano i seguenti punti:

- 1) le modifiche apportate dall'art. 99 comma 1 del D.lgs 117 del 3.7.2017 dove si legge tra l'altro che “ i Comitati Locali e Provinciali... sono iscritti di diritto nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico del Terzo Settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo Settore di cui all'art. 1, comma 2, lett. B) della legge 6.6.2016 n. 1”.
- 2) L'iscrizione al RUNTS e la conseguente qualificazione come Organizzazione di Volontariato “non traggono effetto dal provvedimento dell'Amministrazione incaricata della tenuta del Registro, ma direttamente dalla legge speciale che disciplina l'Associazione e le attribuisce la qualificazione di ODV.”
- 3) “il requisito dell'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore, previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore, attraverso la loro iscrizione ai registri ODV tenuti da Regioni e Province autonome.”
- 4) “La scrivente evidenzia l'opportunità che ciascuna Regione e Provincia autonoma proceda tempestivamente a riallineare la situazione di diritto con quella di fatto in piena adesione allo spirito della norma.....e che al momento dell'iscrizione si proceda contestualmente alla cancellazione dei predetti enti dal Registro delle APS”.

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione”;

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle Province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." *nei relativi registri..... e...* il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti *dalle normative di settore.*"

Vista la nota prot.n. 199 del 5.3.2019 (nostro prot. n. 14782 del 11.3.2019), con la quale è stato trasmesso dal Comitato Regionale Piemonte della Croce Rossa Italiana l'elenco delle Unità Territoriali della CRI del Piemonte, iscritte al registro delle APS, con richiesta di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la D.D.n. 372 del 9.4.2019 con cui si procedeva:

-all'iscrizione delle organizzazioni individuate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, alla corrispondente sezione provinciale del registro,

-alla contestuale cancellazione delle organizzazioni di cui all'Allegato 1 dal registro regionale delle APS;

Visto che, per mero errore materiale, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento, veniva indicato erroneamente il Decreto Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 4 del 18.2.2015 anziché il Decreto Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 2 del 17.3.2014 quale provvedimento di iscrizione dei corrispondenti comitati;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di rettificare, per mero errore materiale, l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.D. n. 372 del 9.4.2019, indicando che per i Comuni della Provincia di Cuneo il corretto numero di Decreto Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 2 del 17.3.2014 , in luogo di quello erroneamente indicato;

-di approvare, pertanto, l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quale allegato corretto rispetto all’errore materiale evidenziato, che quindi va a sostituire integralmente l’Allegato 1 originariamente approvato con la DD n. 372 del 9.4.2019;

-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore
Gemma Vecera

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE